####

####  Deliberazione n.149/2015/PRSE

#### REPUBBLICA ITALIANA

##### La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell’adunanza del 18 dicembre 2014, composta dai seguenti magistrati:

|  |  |
| --- | --- |
| Stefano SiragusaDaniele Caprino Marco Fratini | - Presidente- Consigliere - relatore- Referendario |

\*\*\*\*\*\*

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge “sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”;

VISTO l’art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA deliberazione di questa sezione di controllo n. 196/2013/INPR avente ad oggetto: “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto di gestione 2012”;

VISTA la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 19 agosto 2013, con la quale è stata inoltrata al Sindaco e al Presidente del Collegio dei revisori la predetta deliberazione di questa Sezione di controllo, nonché i relativi questionari ai fini della loro ritrasmissione entro trenta giorni dalla ricezione del questionario, o dall’approvazione del rendiconto, se successiva;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto 2012, compilata dall’Organo di revisione contabile del comune di Noto (SR), e la successiva documentazione istruttoria;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 412/2014/CONTR del 10 dicembre 2014 con la quale la Sezione di controllo è stata convocata per gli adempimenti di cui al menzionato art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

\*\*\*\*\*\*

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com’era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l’art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l’inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l’effetto di precludere all’ente inadempiente l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di *“effetti − attribuiti […] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti − chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell’efficacia dei bilanci da essi approvati”* (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente *“si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)”* onde *“prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2014).

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l’adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l’esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall’articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l’ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l’insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

In data 11 marzo 2014, l’organo di revisione del comune di Noto ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2012.Dalla documentazione pervenuta e dalla successiva attività istruttoria condotta è emerso:

1. l’improprio utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare riferimento ad alcune voci di spesa, allocate tra le “Altre per servizi conto terzi” (€ 2.431.545,29), non in linea con il principio di tassatività di cui al principio contabile 2. 25, con la conseguenza che la predetta anomalia possa avere inficiato i dati contabili relativi al rispetto del patto di stabilità, dei limiti di spesa del personale e del parametro di deficitarietà strutturale n. 6, in particolare:
* anticipazioni di somme per conto Stato per € 342.475,45;
* anticipazioni di somme per conto Regione per € 746.344,69;
* anticipazioni di somme per conto Regione art. 53 L.R. 2/2007 per € 64.688,45;
* anticipazioni di somme per conto enti pubblici e privati per € 1.142.015,77;
1. la presenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31/12/2012 per un importo stimato di € 185.416,04;
2. la mancata predisposizione della nota informativa di cui all’art.6 comma 4 del D.L. n. 95/2012 relativamente alla situazione debiti/crediti tra l’Ente e gli organismi partecipati.

Taluni dei profili di criticità rilevati sono già stati oggetto di pronuncia di segnalazione relativamente al rendiconto 2011 ed al bilancio di previsione 2012 (deliberazione n. 363/2013/PRSP).

A tal riguardo, in data 26 maggio 2014, il Comune di Noto ha trasmesso la delibera consiliare n. 20 del 15/04/2014 in ordine ai provvedimenti correttivi adottati a seguito della suddetta pronuncia.

Dalla documentazione pervenuta e dalla successiva attività istruttoria condotta emerge, nel merito, che le suddette misure non sono, allo stato, sufficienti a superare compiutamente tutte le criticità rilevate e che risultano permanere i motivi di preoccupazione per gli equilibri di bilancio già riscontrati nel precedente ciclo di controllo.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

All’odierna adunanza pubblica in rappresentanza dell’ente, sono presenti il dr. Corrado Bonfanti, Sindaco, ed il rag. Gaspare Dato, Responsabile del servizio finanziario del Comune di Noto (SR).

Nella memoria scritta, a firma del Sindaco, dr. Bonfanti, protocollo n. 38080/38542 del 16.12.2014, acquisita al protocollo della Corte n. 10693 del 17.12.2014, sono rappresentate le situazioni che il Comune ha dovuto affrontare nel 2012 e il miglioramento dei dati contabili già nel corso del 2013 in seguito ai provvedimenti adottati.

In definitiva, l’ente precisa le azioni intraprese, sostanzialmente non disconoscendo le criticità rilevate con riferimento all’anno 2012 come sopra illustrate ma comunicando il superamento delle stesse nel corso dell’esercizio 2013.

Tenuto conto del contenuto della memoria depositata che testimonia l’impegno dell’amministrazione nel corso dell’anno 2013, il Collegio, pur prendendo atto dell’azione di risanamento intrapresa, che va proseguita con determinazione, conferma l’accertamento delle criticità sopra descritte con riferimento all’esercizio finanziario 2012.

P. Q. M.

La Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei profili di criticità sopra illustrati con riferimento ai punti 1, 2 e 3;

O R D I N A

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale – per il tramite del suo Presidente - ai fini dell’adozione delle necessarie misure correttive oltre che al Sindaco e all’Organo di revisione dei conti del Comune di Noto (SR);

**D I S P O N E**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione del Comune di Noto (SR);

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2014.

|  |  |
| --- | --- |
|  L’ESTENSORE(Daniele Caprino) | IL PRESIDENTE(Stefano Siragusa) |
|   |  |

Depositata in segreteria il 19 marzo 2015

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 (Boris Rasura)

####